SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2004, n. **6.**

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – *(Amministrazione di sostegno).* – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – *(Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).* – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – *(Soggetti).* – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o ina-

bilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – *(Procedimento).* – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – *(Scelta dell'amministratore di sostegno).* – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – *(Effetti dell'amministrazione di sostegno).* – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti ne-

cessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – *(Doveri dell'amministratore di sostegno).* – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – *(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).* – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – *(Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).* – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – *(Revoca dell'amministrazione di sostegno).* – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione

dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – *(Persone che possono essere interdette).* – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministra-

zione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle cu-

ratele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-*bis*. *(Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)*. – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 375):

Presentato dal Sen. ELVIO FASSONE ed altri il 3 luglio 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25, 26 settembre 2001, 23 e 25 ottobre 2001.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6, 12 e 20 dicembre 2001 e approvato il 21 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2189):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2002, 12, 19, 20, 26 febbraio 2002, 17 settembre 2002, 16, 22 ottobre 2002, 6, 19 novembre 2002, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003.

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003 con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 375-*B*):

Assegnato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24 ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, ed approvato il 22 dicembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi note all'art. 5.

— Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:

«Art. 349 *(Giuramento del tutore).* — Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.».

«Art. 350 *(Incapacità all'ufficio tutelare).* — Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.».

«Art. 351 *(Dispensa dall'ufficio tutelare).* — Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia];

2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;

3) i membri del Sacro collegio;

4) i presidenti delle assemblee legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.».

«Art. 352 *(Dispensa su domanda).* — Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) [le donne];

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.».

«Art. 353 *(Domanda di dispensa).* — La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.».

«Art. 374 *(Autorizzazione del giudice tutelare).* — Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.».

«Art. 375 *(Autorizzazione del tribunale).* — Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.».

«Art. 376 *(Vendita di beni).* — Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.».

«Art. 377 *(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.».

«Art. 378 *(Atti vietati al tutore e al protutore).* — Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».

«Art. 379 *(Gratuità della tutela).* — L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.».

«Art. 380 *(Contabilità dell'amministrazione).* — Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.».

«Art. 381 *(Cauzione).* — Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.».

«Art. 382 *(Responsabilità del tutore e del protutore).* Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.».

«Art. 383 *(Esonero dall'ufficio).* — Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.».

«Art. 384 *(Rimozione e sospensione del tutore).* — Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.».

«Art. 385 *(Conto finale).* — Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.».

«Art. 386 *(Approvazione del conto).* — Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.».

«Art. 387 *(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).* — Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.».

«Art. 596 *(Incapacità del tutore e del protutore).* — Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.».

«Art. 599 *(Persone interposte).* — Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.».

«Art. 779 *(Donazione a favore del tutore o protutore).* — È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.».

— Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:

«Art. 419 *(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori).* — Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.».

— Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 388 *(Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto).* — Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo *prima che sia decorso un anno dall'approvazione* del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 417 *(Istanza d'interdizione o di inabilitazione).* — L'interdizione o l'inabilitazione *possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,* dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.».

— Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:

«Art. 415 *(Persone che possono essere inabilitate).* — Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 418 *(Poteri dell'autorità giudiziaria).* — Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.».

— Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 424 *(Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato).* — Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.».

— Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 426 *(Durata dell'ufficio)*. — Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, *della persona stabilmente convivente*, degli ascendenti o dei discendenti.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 427 *(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). — Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.*

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 429 *(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione)*. — Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

«Art. 9 (L) *(Contributo unificato)*. — 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, *amministratore di sostegno*, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata: dell'interdizione, *dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno.*

— Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 e 739 del codice di procedura civile:

«Art. 712 *(Forma della domanda)*. — La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.».

«Art. 713 *(Provvedimenti del presidente)*. — Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.».

«Art. 716 *(Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando)*. — L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.».

«Art. 719 *(Termine per l'impugnazione)*. — Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.».

«Art. 720 *(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)*. — Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.».

«Art. 739 *(Reclami delle parti)*. — Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3 (L) *(Provvedimenti iscrivibili)* - (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-*bis*, legge n. 354/1975; art. 73, legge n. 689/1981). — 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, *nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;*

q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

— Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 24 (L) *(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)* - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). — 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».

«Art. 25 (L) *(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato)* - (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). — 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, *nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;*

n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».

«Art. 26 (L) *(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato).* (art. 689 c.p.p.). — 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati, *ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;*

b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;

c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.».

Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 92 *(Affari civili nel periodo feriale dei magistrati).* — Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, *ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti* per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».

04G0017

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. **379.**

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva

1. Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.

2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed è regolato dai seguenti principi:

a) la remunerazione è applicata alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonché al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacità esistente;

b) la remunerazione è commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;

d) la remunerazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.

3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è attuato con modalità previamente determinate e rese note.

Art. 2.

Specificazioni tecniche della misura della remunerazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalità tecniche di calcolo della remunerazione, nonché i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:

a) le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;

b) le responsabilità del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;

c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilità del sistema elettrico nazionale, nonché per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Verifiche

1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilità di capacità produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicità.

2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.

3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.

2. L'entità delle sanzioni è proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilità, nel corso dell'anno, della capacità remunerata, come definita al comma 4.

3. Nei casi di maggiore gravità e di reiterazione delle violazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.

4. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilità della potenza remunerata.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva è disciplinata dal presente articolo.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.

3. La remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva è applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che:

a) risultano dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;

b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.

4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unità di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, nonché quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti.

5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonché i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.

6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonché le modalità per la comunicazione preventiva della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.

7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.

Art. 6.

Soggetti beneficiari della remunerazione

1. La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti che dispongono della capacità, produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprietà sulle unità di produzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, reca «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità».

— Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. (*Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche). —* 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 30 giugno 2005, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75), reca «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Nota all'art. 5.

— La delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) 29 aprile 1992, n. 6, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1992, n. 109.

04G0018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 2004.

Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;

Visto l'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio sia corredata dall'attestazione del pagamento dell'oblazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalità di riscossione, di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di natura non tributaria;

Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalità di riscossione della predetta oblazione;

Decreta:

Art. 1.

Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista dall'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A00346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 dicembre 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002

con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8291 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e all'allegato *D* del decreto 33780 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12240 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22914 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 6961 del 25 giugno 2003, n. 7006 del 26 giugno 2003 e n. 9436 del 10 ottobre 2003 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato come segue:

i dati identificativi delle unità immobiliari site in:

Firenze, via Volta n. 171 - foglio n. 78 - particella n. 272 dal subalterno 1 al subalterno 20;

Firenze, via Volta n. 173 - foglio n. 78 - particella n. 272 dal subalterno 2 al subalterno 40,

di cui alla pag. 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituiti da:

Firenze, via Volta n. 171/173 - foglio n. 78 - particella n. 272 - dal subalterno 44 al subalterno 59 - dal subalterno 73 al subalterno 78 - dal subalterno 88 al subalterno 92 - dal subalterno 103 al subalterno 107 - dal subalterno 118 al subalterno 122 e dal subalterno 136;

le unità immobiliari site in Roma, via Arati n. 25, pal. C - foglio n. 457 - particella n. 1074 di cui alle pagine 33 e 34 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dai subalterni da 120 a 132 e da 155 a 171, anziché da 74 a 84 e da 1 a 21;

le unità immobiliari site in Bergamo, via Borgo Palazzo, via Clementina - foglio n. BO24 - particella n. 9877 - di cui alla pag. n. 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, già rettificate con decreto n. 45758 del 17 dicembre 2003 - pag. 50 della *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 sono identificate dai subalterni 701 e 702, anziché 252 e 256.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

04A00299

DECRETO 31 dicembre 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Vista la nota n. 11787 del 30 dicembre 2003 con la quale l'INPDAP ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati nell'allegato *A* al suddetto decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è modificato come segue:

i dati identificativi dei seguenti stabili sono così rettificati:

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.L2 - cod. fabbr. n. 6932/01 di cui alla pag. 24 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2509, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.L3 - cod. fabbr. n. 6932/02 di cui alla pag. 24 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2508, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.L4A - cod. fabbr. n. 6932/03 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2507, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani 151, ED.L4B - cod. fabbr. n. 6932/04 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2506, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.M1 - cod. fabbr. n. 6932/05 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2510, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.M3 - cod. fabbr. n. 6932/06 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2516, anziché n. 523;

Roma, via O. Ottaviani n. 151, ED.M4 - cod. fabbr. n. 6932/07 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 è identificato dal foglio n. 1104, anziché n. 32 e dalla particella n. 2515, anziché n. 523.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

04A00300

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 13 gennaio 2004, n. **2.**

Iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004/2005 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2003/2004.

Ai direttori generali degli uffici scolastici regionali

Ai presidenti delle regioni

Ai sindaci dei comuni

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Al sovrintendente scolastico per la Regione Valle d'Aosta

Si è avuto più volte modo di evidenziare che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale importanza sia sotto l'aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non solo ai fini dell'accesso ai percorsi formativi e nell'ambito degli stessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

In effetti tale adempimento assume carattere preliminare rispetto a tutta una serie di operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a definire le platee scolastiche, a dare assetto e stabilità al sistema educativo e formativo e a garantire il regolare inizio dell'anno scolastico.

Né può sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via principale le istituzioni scolastiche e l'amministrazione nelle sue espressioni centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli enti locali cui spettano una molteplicità di interventi, quali la messa a disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc.

A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti compiti dei comuni, connessi all'attivazione degli anticipi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.

Nel quadro delle iniziative relative alle iscrizioni e all'accesso a taluni percorsi formativi, meritano, altresì, menzione le recenti attribuzioni delle regioni, individuate e definite con l'accordo del 19 giugno 2003 e con i protocolli di intesa aventi ad oggetto «La realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale»; attribuzioni sulle quali si tornerà più diffusamente nel paragrafo dal titolo «scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione professionale».

Nell'attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere un'accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono all'annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che, per l'anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume ulteriori valenze, in relazione alla circostanza che il decreto legislativo, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, sta completando il suo *iter* presso gli organi competenti e, prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell'anno 2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall'anno scolastico 2004/2005.

Stando alle previsioni del citato decreto legislativo, i nuovi modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per l'anno scolastico 2004/2005, la scuola dell'infanzia, l'intero corso della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado.

In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire dall'applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme attuative, si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed indicazioni non appena il quadro normativo di riferimento avrà trovato completa definizione.

Ferma restando l'esigenza sopra richiamata di rendere edotte le componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo utile circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo riguardante le fasce di scolarità suddette, si ritiene che esistano, sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad assicurare che l'adempimento delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, sì da consentire scelte meditate e valide.

Ciò in quanto, come è stato più volte precisato, per l'anno scolastico 2004/2005 le quantità orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché del servizio di mensa rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale.

Si richiamano al riguardo, tra l'altro, le note di commento di questo Ministero al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le integrazioni al ripetuto testo assunte dalla Conferenza unificata con il parere del 10 dicembre 2003.

Premesso quanto sopra e nel precisare che la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione è fissata in via ordinaria al 31 gennaio 2004, si impartiscono, per ciascun segmento di istruzione, le disposizioni e le indicazioni che seguono.

Scuola dell'infanzia.

L'art. 2, comma 1, lettera *e)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento la facoltà di iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che fissava al 31 dicembre il compimento dell'età di ammissione alla frequenza.

Peraltro l'esercizio di tale facoltà da parte dei genitori è stato assoggettato, per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, a criteri di gradualità e a soluzioni di carattere sperimentale.

L'art. 7, comma 4, della legge succitata pone tale gradualità in relazione «alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità».

Per l'anno scolastico in corso non è stato possibile dare concreta attuazione alla citata disposizione concernente l'iscrizione anticipata, sia per i limitati margini temporali a disposizione, sia perché non ricorrevano tutte le condizioni atte a far fronte alle accresciute esigenze di personale, di strutture, di dotazioni e di servizi.

L'anno scolastico 2004/2005 è quello intermedio dell'arco temporale di gradualità previsto dalla legge, sicché, per dare effettiva gradualità all'istituto dell'anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase transitoria, si ritiene opportuno, pur all'insegna della doverosa cautela, consentire, col concorso delle circostanze che di seguito vengono esplicitate, la presentazione di istanze di ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia.

D'altra parte, l'avvio degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni logiche e di praticabilità sia nelle esperienze maturate in via sperimentale nell'anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità offerta nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare l'accesso dei propri figli alla scuola primaria.

Ai fini della concreta attivazione della frequenza anticipata sono stati previsti e avviati con l'Associazione nazionale comuni italiani incontri e consultazioni (che troveranno prosieguo e implementazione nell'ambito di stabili sedi di confronto) nell'ottica di una valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della specifica materia, ivi compresi quelli relativi all'adozione degli interventi e delle soluzioni utili già dal prossimo anno scolastico.

Pertanto, dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d'intesa con l'A.N.C.I., è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo la data di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all'iscrizione delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004) l'iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

I direttori regionali, coadiuvati dai competenti uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese con le amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali.

Nei comuni ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l'esistenza delle condizioni stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà loro concessa potranno presentare, entro il 15 febbraio 2004, istanza relativa alla iscrizione alla scuola dell'infanzia anche delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005.

Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio per l'iscrizione delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004.

La concreta realizzazione delle aspettative di frequenza è subordinata alla quantità delle risorse umane disponibili quale risulterà in sede di determinazione degli organici.

In ogni caso sarà cura dei direttori generali regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte che potranno consentire all'amministrazione di impostare una consapevole e programmata azione per i prossimi anni.

Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà essere fornito concreto esito all'istanza di frequenza, saranno compilate le liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi del servizio si richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legislativo in corso di approvazione prevede carichi orario annuali compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. Tali carichi orario sono pienamente corrispondenti a quelli vigenti, i quali, come è noto, sono articolati in un arco temporale compreso tra l'«orario ridotto» di 875 ore annue e l'«orario normale» strutturato su 1.400 e 1.750 ore annue. Tenuto conto della succitata corrispondenza, già all'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati carichi orario. Di tali opzioni, infatti, bisognerà tener conto per la quantificazione delle risorse umane occorrenti per la determinazione delle consistenze di organico dell'anno 2004/2005.

Resta fermo che, in via ordinaria e prioritaria, saranno iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2004.

Scuola primaria.

L'art. 2, comma 1, lettera *f)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno della scuola primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale anticipazione rimane assoggettata, fino all'anno scolastico 2005/2006, ad un regime di gradualità. Infatti, per l'anno scolastico in corso, hanno potuto esercitare la facoltà di iscrizione anticipata le famiglie delle bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 28 febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla data del 30 aprile, prevista a regime, è modulata in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie (art. 7, comma 5).

Anche per il prossimo anno scolastico si ritiene di dover confermare la data del 28 febbraio quale termine ultimo per il compimento dell'età di ammissione anticipata, in quanto la normativa relativa al primo ciclo, in via di approvazione, reca con sé tutta una serie di altre innovazioni che rendono consigliabile, allo stato, il consolidamento della data succitata.

Pertanto, per l'anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini nati entro il 28 febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà di anticiparne la scolarizzazione.

È evidente, infatti, che l'esercizio della cennata facoltà da parte dei genitori produce un obbligo di accoglimento delle istanze da parte delle autorità scolastiche.

Si richiama l'attenzione sui nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma, imperniati su una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di 891 ore e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. A tale impianto (nella cui quota obbligatoria vanno collocate le già avviate attività di alfabetizzazione informatica e di studio della lingua inglese) va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue) costituente a tutti gli effetti organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.

Come già precisato con riguardo alla scuola dell'infanzia, l'opzione delle famiglie, tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello aggiuntivo di tipo facol-

tativo e opzionale nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa, va formulata all'atto dell'iscrizione, concorrendo la stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse umane necessarie per la elaborazione delle consistenze di organico. In effetti la struttura oraria articolata sugli orari aggiuntivi trova piena corrispondenza con le quantità orarie proprie all'attuale istituto del tempo pieno ed è, pertanto, compatibile con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro di continuità.

Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle 99 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; ciò fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.

Scuola secondaria di primo grado.

Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal 1° settembre 2004 la riforma venga introdotta anche nella prima classe dell'istruzione secondaria di primo grado. L'innovazione si fonda su un impianto obbligatorio annuale di 891 ore, cui si aggiungono 198 ore di attività opzionali, facoltative e gratuite, nonché il tempo eventualmente dedicato alla mensa corrispondente ad un massimo di 231 ore annue. Le discipline della quota nazionale, che comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria, sono quelle riportate nelle «Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nell'istruzione secondaria di I grado», che, secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via transitoria, i regolamenti previsti dall'art. 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore annuo flessibile previsto dalle «Indicazioni» stesse.

Ciò lascia prevedere che l'assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado attraverserà una fase transitoria nella quale, prima della messa a regime dell'innovazione per tutti e tre gli anni di corso, andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di percorsi formativi. In tale contesto e al fine di rendere compatibili il «vecchio» ed il «nuovo» saranno individuate soluzioni transitorie che consentiranno di gestire il sistema in maniera fisiologica, senza traumi o mutamenti radicali.

Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l'area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle ulteriori 198 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.

Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la previsione del più volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali e facoltative. Trattasi di una situazione che per un verso presenta il vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità che attualmente accompagnano l'esperienza stessa, per altro verso va gestita con particolare attenzione in sede di elaborazione dell'organico, specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali consistenze.

Ciò premesso, si conferma che nell'ambito degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo nel quale hanno conseguito la licenza elementare.

In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla istituzione scolastica interessata.

Modulistica da fornire alle famiglie.

La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti connessi alle iscrizioni è quella allegata alla circolare di pari oggetto diramata negli anni decorsi. Peraltro, tenuto conto della riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni da impartire non appena entrerà in vigore il decreto legislativo più volte menzionato, al momento dell'iscrizione dovrà essere compilata soltanto la parte di modulistica riferita alle scelte da esprimere con immediatezza.

Scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione professionale.

L'istruzione secondaria di secondo grado non è, allo stato, immediatamente interessata da provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto secondario di secondo grado prescelto, al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2004, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. I dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione, come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le medesime procedure già sperimentate nell'anno decorso.

Premesso e precisato quanto sopra e per le sue evidenti connessioni con l'adempimento delle iscrizioni, si reputa necessario richiamare alcuni aspetti e profili innovativi scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003 per effetto dell'abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9. Com'è noto tale abrogazione è stata disposta nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica professionale; in sostanza l'esercizio di tale diritto-dovere ridefinisce ed amplia l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge n. 144/1999.

In attesa della emanazione del relativo decreto legislativo e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, quello dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale, gli studenti che conseguono la licenza media sono tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo in un quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle previsioni della citata legge n. 9/1999.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui «gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche»; disposto che indirettamente conferma le indicazioni sopra menzionate.

In tale prospettiva in data 19 giugno 2003 è stato stilato un accordo-quadro, tra questo Ministero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici protocolli di intesa stipulati tra gli stessi soggetti al fine di poter consentire agli alunni di terza media, una volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore anche l'accesso a corsi dell'istruzione e della formazione professionale. È opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le regioni prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dalle intese sottoscritte a livello regionale. I titoli e le qualifiche rilasciati dalle regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi in corso di definizione.

Si ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici anni di età, resta ferma comunque la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del diciottesimo anno di età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Il quadro delle opportunità sopra richiamate evidenzia la necessità di effettuare una attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di primo grado; ricognizione da porre in essere a cura dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Pertanto, entro quindici giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche da coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.

Gli uffici scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i direttori generali regionali ed i dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

Istruzione paterna.

I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo quanto previsto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

Corsi per adulti.

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di primo grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2004. Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2004 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004. In ogni caso le iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi delle dotazioni organiche.

I direttori generali degli uffici scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di fornire la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.

Iscrizione agli esami per il corrente anno scolastico 2003-2004.

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, con circolare ministeriale n. 80 del 29 ottobre 2003, è già stato fissato il termine per la presentazione della relativa domanda, che è scaduto il 30 novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.

In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai direttori degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2004; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:

entro il 31 gennaio 2004, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;

entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria di secondo grado, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

Roma, 13 gennaio 2004

Il capo Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
CAPO

ALLEGATO

ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2004 – 2005
(Circolare n. 2, prot. 257)

DATI CHE LE SCUOLE DEVONO COMUNICARE AI COMPETENTI SERVIZI PER L'IMPIEGO RELATIVAMENTE AI GIOVANI TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO A NORMA DELL'ART.68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144.

DATI RIGUARDANTI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

TIPO DI SCUOLA:

1. STATALE
2. PARITARIA
3. PAREGGIATA
4. LEGALMENTE RICONOSCIUTA

CODICE MECCANOGRAFICO: (se scuola statale)

TIPOLOGIA: (scuola media, liceo classico, ecc.)

DENOMINAZIONE:

VIA/PIAZZA:

LOCALITA':

PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

EMAIL:

DATI RIGUARDANTI CIASCUN GIOVANE(*)

N. PROGRESSIVO:

CODICE FISCALE:

COGNOME E NOME:

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

RESIDENTE A: PROVINCIA:

VIA/PIAZZA:

CAP:

OPZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO (**):

1. NELLA SCUOLA
2. NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE
3. NELL'APPRENDISTATO

(*) L'elenco va articolato in tre distinte sezioni relative alle tre opzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

(**) Va in ogni caso segnalato il ritiro o il passaggio ad altra scuola o alla formazione professionale dei giovani nel corso dell'anno.

04A00348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la prosecuzione della gestione del dissesto finanziario del comune di Trevi nel Lazio.

Il consiglio comunale di Trevi nel Lazio (Frosinone) con deliberazione n. 41 del 9 ottobre 1999, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato la stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, alla nomina del commissario straordinario di liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2000, nella persona del dott. Italo D'Amore.

Considerato che il dott. Italo D'Amore ha rassegnato le dimissioni dalla carica, sicché si rende necessario proporre la sostituzione dello stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2003 il dott. Francesco Cappelli è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Italo D'Amore.

04A00318

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la prosecuzione della gestione del dissesto finanziario del comune di Pontelandolfo.

Il consiglio comunale di Pontelandolfo (Benevento) con deliberazione n. 18 del 21 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2003 il dott. Michele Scognamiglio è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

04A00317

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401014/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77